

Statuto dell'associazione "Villaggio Normann "

Articolo 1

E' costituita, in forma di associazione non riconosciuta, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Villaggio Normann".

I principi ispiratori sono quelli del volontariato organizzato così come previsto e disciplinato dal D.lgs. 117/2017 da qui in poi denominato C.T.S. (Codice del Terzo Settore).

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Gonnessa, frazione Normann n. 23.

La sede legale può essere modificata con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci comunicando la variazione, entro 30 giorni, agli enti gestori dei registri a cui l'organizzazione sia iscritta per Legge.

Articolo 3

L'Associazione "Villaggio Normann" è aconfessionale ed apartitica e si fonda su attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte mediante la partecipazione democratica dei soci volontari senza alcun fine di lucro, anche indiretto.

I soci sono cittadini che, attraverso la propria prestazione gratuita, intendono contribuire attivamente e fattivamente alla vita e allo sviluppo della comunità.

Articolo 4

L'Associazione "Villaggio Normann" persegue finalità ed obiettivi di interesse generale mediante l'impegno civile, sociale e culturale dei cittadini riconducibili ai commi a), d), e), f), h), i), k), l), v), w), z) dell'art.5 C.T.S.

L'Associazione "Villaggio Normann" si fonda sul principio che nessun progresso è possibile senza la consapevolezza e il protagonismo dei cittadini. I processi di riduzione della spesa pubblica e di accentramento dei servizi determinano lo spopolamento delle realtà minori per mancanza di prestazioni ma anche per l'assenza di studi e di progetti finalizzati al rilancio delle periferie, dei borghi rurali e di quegli insediamenti ex minerari che costituiscono un patrimonio storico, architettonico, naturalistico, paesaggistico, culturale, sociale della Sardegna. Scopo dell'associazione è perciò quello di promuovere, con l'aiuto dei residenti, la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione dei villaggi minerari e del patrimonio materiale e immateriale ed essi connesso con particolare riferimento agli aspetti storici, architettonici, naturalistici, paesaggistici, culturali, sociali e turistici propri delle Comunità Patrimoniali di cui alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005).

Queste le principali finalità sociali:

1. Aggregare i cittadini sui temi della vita civile, sociale e culturale dei borghi periferici e in particolare dei villaggi ex minerari;
2. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà e della partecipazione;
3. Rappresentare a pieno titolo in tutte le sedi, anche amministrative e giudiziarie, le necessità e gli interessi rilevanti delle comunità residenti nei villaggi ex minerari compresa la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale;
4. Contribuire all'affermazione di principi partecipativi nei progetti delle pubbliche amministrazioni;
5. Favorire lo sviluppo delle piccole comunità locali attraverso la partecipazione attiva dei residenti e delle associazioni;
6. Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare collettivo;
7. Collaborare con gli enti pubblici mediante forme partecipative di intervento socio sanitario, di difesa del patrimonio culturale e ambientale, di sostegno ai portatori di handicap e ad altre iniziative innovative che stimolino e supportino l'intervento pubblico arginando i fenomeni di spopolamento;
8. Promuovere e sostenere iniziative di insediamento residenziale e di ospitalità diffusa nei villaggi anche attraverso l'apporto dell'arte pubblica come strumento di lettura e reinterpretazione della realtà;
9. Concorrere attivamente alle finalità generali del Consorzio del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna mantenendo vivi e produttivi gli insediamenti ex minerari e contrastando il

degrado architettonico, urbanistico e sociale a cui sono sottoposti dopo l'abbandono da parte delle società minerarie.

Articolo 5

L'associazione "Villaggio Normann", per il perseguimento dei suoi scopi può:

1. Promuovere forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni per il raggiungimento di fini di pubblico interesse anche mediante accordi convenzionali;
2. Gemellarsi con altre realtà simili e aderire ad altre organizzazioni con finalità analoghe;
3. Organizzare servizi di educazione civica, protezione civile e difesa ambientale;
4. Promuovere ed organizzare iniziative di studio, conoscenza e valorizzazione dei villaggi minerari in collaborazione con soggetti pubblici e privati e in particolare con le università pubbliche;
5. Istituire, promuovere e gestire "laboratori", centri, gruppi di studio e/o reti multimediali di sperimentazione tecnica, culturale e scientifica finalizzati alla progettazione di interventi innovativi in ambito ambientale, urbanistico e sociale con particolare attenzione all'infanzia e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
6. Promuovere iniziative pubbliche di formazione e divulgazione anche mediante pubblicazioni e produzioni multimediali;
7. Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela ambientale con particolare riguardo alle problematiche connesse al dissesto idrogeologico, alla stabilità dei versanti e agli incendi boschivi;
8. Promuovere e realizzare eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo atti a favorire una migliore qualità della vita, attrarre nuovi visitatori, migliorare la coesione sociale e la sicurezza della collettività;
9. Organizzare la formazione dei volontari in collaborazione con enti pubblici e privati.

Sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e organizzative l'Associazione si impegna a:

1. Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e del loro soddisfacimento;
2. Istituire i servizi conseguenti al precedente punto primo;
3. Organizzare attività di studio e di informazione anche mediante pagine web, documentari, pubblicazioni e iniziative pubbliche;
4. Organizzare giornate ecologiche e/o cantieri lavoro per realizzare opere di utilità sociale e concorrere allo sviluppo locale mediante la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
5. Promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della famiglia, della solitudine e della terza età promuovendo anche specifici servizi finalizzati a scongiurare lo spopolamento delle aree periferiche;
6. Promuovere il dialogo tra le comunità locali e il mondo dell'arte contemporanea così da interpretare la realtà in maniera creativa e concepire azioni di rigenerazione urbana che siano innovative ed efficaci.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione potrà convenzionarsi con enti pubblici e/o privati e avvalersi, in forma marginale rispetto all'attività dei soci, di consulenze e collaborazioni professionali di esterni anche a titolo oneroso.

Articolo 6

Possono essere soci dell'Associazione "Villaggio Normann" tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza che l'accettazione sia subordinata ad alcun criterio discriminatorio.

L'aderente deve presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo. L'adesione si perfeziona tacitamente con il rilascio della quietanza della quota sociale nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea. In caso di rigetto, la deliberazione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all'interessato entro il termine massimo di 60 giorni e annotata nel libro degli associati. Il richiedente escluso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà definitivamente nella prima convocazione utile.

Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo purché iscritti da almeno tre mesi.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Le cariche sociali non possono essere retribuite in alcun modo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati nel loro servizio, per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del C.T.S.

Per tutto ciò che non è specificatamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 23 del C.T.S.

Articolo 7

Diritti dei Soci:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
- c. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d. dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- e. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- f. diritto di informazione e di controllo, su semplice richiesta, di tutti gli atti sociali: delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri dell'Associazione.
- g. formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- h. ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte nello svolgimento della funzione sociale. E' escluso qualsiasi rimborso in forma forfetaria.

Articolo 8

Doveri dei Soci:

- a. partecipare attivamente e fattivamente alla vita dell'associazione;
- b. rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- c. non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Articolo 9

La qualità di Socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che riferisce alla prima assemblea utile. Il socio escluso può appellarsi all'assemblea entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione. L'assemblea, ascoltato l'interessato, decide con voto segreto.

Articolo 10

L'esercizio finanziario dell'Associazione "Villaggio Normann" comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili e di bilancio sono quelli previsti dal C.T.S.

Il bilancio associativo è pubblico.

Le entrate dell'Associazione "Villaggio Normann", finalizzate esclusivamente al raggiungimento dei fini sociali, sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dai contributi di enti pubblici e privati;
- c. da donazioni e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del C.T.S. comprese quelle attività economiche non commerciali svolte marginalmente a titolo di autofinanziamento.

Articolo 11

Il patrimonio dell'Associazione "Villaggio Normann", comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è obbligatoriamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria l'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il patrimonio dell'Associazione "Villaggio Normann" è costituito:

- a. da beni mobili e immobili;
- b. da titoli pubblici e privati;
- c. da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art.8 comma 2 del C.T.S. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori (quando previsto dal C.T.S.).

I suddetti organi tengono aggiornati i seguenti registri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze del collegio dei revisori;
- e) il registro cronologico delle scritture contabili.

Articolo 13

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Presidente dell'Associazione mediante mail o messaggistica approvata dall'assemblea.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno sette giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ordinaria si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Le sedute dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quanto è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente la metà più uno dei presenti.

Articolo 14

L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio. L'assemblea straordinaria si riunisce per la modifica dello statuto sociale con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti (maggioranza inderogabile).

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, la seduta dev'essere riconvocata con lo stesso ordine del giorno. In seconda convocazione valgono le stesse regole della prima.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge con voto palese un Segretario.
La verifica delle votazioni è collettiva. Nel caso l'assemblea sia presenziata da più di 30 soci vengono eletti a voto palese anche due scrutatori.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola con le norme statutarie.
E' ammesso il voto per delega nel limite massimo di due deleghe per socio.
L'Assemblea dei Soci adotta le proprie deliberazioni con voto segreto solo per l'elezione alle cariche sociali o per le deliberazioni riguardanti singole persone. Tutte le altre deliberazioni sono adottate col voto palese.
Le votazioni a scrutinio segreto in cui le proposte ottengano la parità dei consensi, si intendono respinte.
Le votazioni palesi in cui si ottenga la parità, sono determinate dal voto espresso dal Presidente.
Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.
In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio conformemente a quanto disposto dal successivo art.24 nel rispetto delle procedure dell'art.9 del C.T.S.
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da raccogliere nel libro dei verbali dell'Assemblea di cui all'art. 15 comma b del C.T.S.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea. Dura in carica due anni e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge il Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante e-mail o messaggistica elettronica approvata dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere inviato con almeno due giorni d'anticipo derogabili su accordo tra i componenti.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva la proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per l'approvazione delle deliberazioni vale la maggioranza dei componenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale da raccogliere nel libro dei verbali di cui all'art. 15 comma c del C.T.S.

Articolo 19

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. predisporre proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 17;
- b. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f. adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 9.

Articolo 20

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, procederà a nuova elezione limitata al componente vacante che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. La mancanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo e l'indizione di nuove elezioni.

Articolo 21

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente ha potere di firma sui conti sociali e sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote,

nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri ad altro componente del Consiglio stesso.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei conti viene istituito al superamento dei limiti prescritti dagli artt.30 e 31 del C.T.S.
Il Collegio dei Revisori dei conti, quando previsto, è eletto annualmente dall'Assemblea nel corso della seduta per l'approvazione del conto consuntivo ed è composto, di anno in anno, così come previsto dal C.T.S.
Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la gestione economica e finanziaria per l'anno successivo e relaziona all'assemblea preliminarmente all'approvazione del Conto Consuntivo.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale da raccogliere nel libro dei verbali di cui all'art. 15 comma c del C.T.S.

Articolo 23

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, può impiegare personale esterno retribuito nel limite massimo del 50% del numero di volontari, così come prescritto dall'art.33 del C.T.S.
Il ruolo di volontario è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato o autonomo e ogni altra prestazione retribuita con l'Organizzazione di Volontariato Villaggio Normann.

Articolo 24

La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.15.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere suddiviso tra i soci ma dovrà essere devoluto dall'assemblea, in fase di scioglimento, ad altri enti del terzo settore con le modalità previste dall'art. 9 del C.T.S.
In mancanza di tale adempimento il patrimonio associativo dovrà essere devoluto a Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del C.T.S. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 26

In via transitoria, dove non sia pienamente attuato il Decreto Legislativo 3/7/2017 n.117, si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge Quadro sul Volontariato 266/91 e dalla Legge Regionale della Sardegna 39/93.
Nelle more del completamento delle procedure si statuisce che, successivamente all'iscrizione nel R.UN.T.S. la denominazione "Villaggio Normann" verrà integrata con l'acronimo ODV.

reg. prop.le
Ipotecaria
Catastale
Bolli
I.N.V.I.M.
T. S.
TOTALE

Registrato a Iglesias il

al N. 103 Mod. 3 Vol.

ed esatte Lire

15 FEB. 2023

